





**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/05/2009

=====

ADDI' 15/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - NIERI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 368

Oggetto:

Revoca DGR n. 293 del 30 aprile 2009. Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni".



OGGETTO: Revoca DGR n. 293 del 30 aprile 2009. Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Vicepresidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 concernente: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0052 del 13 febbraio 2009 "*Attribuzione al Vice Presidente della Regione Lazio delle competenze inerenti al Settore Organico "Sanità"*";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 recante: "*Disposizioni relative alla verifica e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)*" e successive modificazioni;

VISTE le modificazioni apportate, per quel che concerne la materia riguardante l'autorizzazione all'esercizio, al testo della L.R. n. 4/03 da parte dei commi 77 e 78 dell'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14 "*Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio*";

RILEVATO in particolare che il Legislatore:

1. ha introdotto, dopo il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 4/03, il seguente comma 1 bis: "*I soggetti titolari delle strutture di cui all'art. 4, comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1,*



lettera a), del presente articolo con la procedura prevista dall'articolo 7, sono autorizzati all'esercizio delle attività sulla base dell'invio alla Regione di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a)";

2. ha apportato le seguenti modificazioni all'art. 7 della stessa legge:

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)";*

- dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

*"Per le strutture direttamente gestite dalle aziende unità sanitarie locali, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza ricada la struttura o l'attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)";*

TENUTO CONTO che le suddette modificazioni hanno indotto innovazioni riguardanti le norme procedurali finalizzate al rilascio del titolo autorizzativo, realizzando, a fronte della uniformità dei percorsi autorizzativi ai sensi della previgente disciplina, una diversificazione degli stessi, in funzione delle diverse tipologie di soggetti autorizzabili;

CONSIDERATA la necessità, al fine di favorire l'entrata a regime del nuovo sistema delineato dal Legislatore, procedere conseguentemente all'adeguamento delle sottostanti norme regolamentari, attraverso l'inserimento nel testo del R.R. n. 2/07 di alcune modifiche, riguardo al Capo II concernente: "Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità", e con particolare riguardo al Capo III concernente: "Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, trasferimento della relativa titolarità";

VISTA la DGR n. 293 del 30 aprile 2009 concernente "Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni";

RILEVATO che all'interno del documento approvato sono presenti alcuni errori che non ne hanno consentito la numerazione e la contestuale pubblicazione;

RITENUTO pertanto di revocare la citata deliberazione n. 293 del 30 aprile 2009;



368

15 MAG. 2009

82

CONSIDERATO che è stata elaborata una nuova proposta di Regolamento Regionale, allegata alla presente deliberazione, in collegamento tra la Direzione regionale competente e la Direzione Affari giuridici e legislativi ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di adottare il Regolamento Regionale medesimo;

ATTESO che il presente provvedimento non rientra nel novero degli atti da sottoporre a concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

- revocare la citata deliberazione n. 293 del 30 aprile 2009;
- di adottare il Regolamento Regionale concernente:  
*"Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni", che consta di n. 7 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 17 GIU. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 368  
DEL 15 MAG. 2009

*10*



## PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE

“Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”

Testo coordinato

*[Handwritten signatures]*



**ART. 1**

*(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 2/2007 è aggiunto il seguente:

"1 *bis*. La procedura di cui al presente capo si applica anche ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1 *bis*, della l.r. 4/2003, ove le strutture da realizzare rientrano tra le tipologie indicate dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2003".



## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 2/2007 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 4/2003 inoltrano alla direzione regionale competente, in triplice copia e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003, unitamente alla documentazione indicata al comma 2. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione da parte della direzione regionale competente dell'atto di notorietà e della documentazione e, previa comunicazione, essi possono provvisoriamente intraprendere l'attività, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli."



### ART. 3

(Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. L'articolo 9 del r.r. 2/2007 è sostituito dal seguente:

**"Art. 9  
(Attività istruttoria)**

1. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione, la direzione regionale competente effettua la verifica della completezza e della regolarità della richiesta pervenuta e della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2. Conclusa l'attività di verifica, la direzione regionale competente trasmette, entro i successivi quindici giorni, gli atti al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente alla verifica dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003.
2. Entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della direzione regionale, il dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente, effettua i necessari sopralluoghi per la verifica di conformità della struttura o attività interessata, avvalendosi anche di altre strutture aziendali secondo le rispettive competenze e con la presenza, su istanza dell'interessato, di un membro delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designato dalle stesse ed accerta, altresì, per le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 7, la relativa rispondenza al progetto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
3. Per le strutture di cui all'articolo 7, comma 3 *bis*, della l.r. 4/2003, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi, secondo il riparto di competenze determinato con separato atto della direzione regionale competente, sentite le aziende USL.
4. Il direttore del dipartimento di prevenzione, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica di conformità di cui al comma 2, trasmette il relativo parere attestante gli esiti della verifica al direttore generale dell'azienda USL, che provvede ad inoltrarlo alla direzione regionale competente entro i successivi trenta giorni.
5. Qualora a seguito degli accertamenti e verifiche di cui ai precedenti commi emergano difformità o carenze documentali, la direzione regionale o l'Azienda USL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono richiedere le integrazioni o modifiche necessarie. Le suddette richieste sospendono i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 *bis*, della l.r. 4/2003, qualora venga riscontrata la non completezza della documentazione inviata ai sensi dell'articolo 8, comma 2 *bis* ovvero emergano cause ostative all'esercizio dell'attività, la direzione regionale competente diffida il richiedente a sospendere l'attività medesima sino alla regolarizzazione dei profili di criticità rilevati."



#### ART. 4

*(Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)*

"1. Il comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 2/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Conclusa l'istruttoria, il direttore della direzione regionale competente adotta il provvedimento definitivo di autorizzazione all'esercizio, di diniego dello stesso, ovvero di cessazione dell'attività relativamente ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 *bis*, della l.r. 4/2003."



## ART. 5

(Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)

1. All'articolo 11 del r.r. 2/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola "verifica" è inserita la seguente: "di conformità";
- b) al comma 1, le parole "di cui al comma 1 dello stesso articolo," sono soppresse;
- c) al comma 2, le parole ", commi 4 e 5, ", sono soppresse;
- d) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ovvero di cessazione dell'attività per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 *bis*, della l.r. 4/2003."



## ART. 6

*(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)*

1. All'articolo 12 del r.r. 2/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, le parole "Provvedimento di diniego" sono soppresse;
- b) al comma 1, il periodo "Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 11, commi 2 e 3" è sostituito dal seguente: "Nel caso di provvedimento di diniego o di cessazione dell'attività ai sensi degli articoli 10 e 11";
- c) al comma 3, dopo le parole "di diniego dell'autorizzazione" sono aggiunte, infine, le seguenti: "ovvero di cessazione dell'attività per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 *bis*, della l.r. 4/2003."



**ART. 7**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

